

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BARSACCHI, SIGNORI, LEPRE, FINESSI, NOCI e SCEVAROLLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GENNAIO 1980

Norme interpretative, integrative ed applicative della legge 9 ottobre 1971, n. 824, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati

ONOREVOLI SENATORI. — I provvedimenti emanati in questi ultimi anni a favore degli ufficiali delle Forze armate hanno determinato notevoli sperequazioni a danno dei più vecchi combattenti, sui quali maggiormente si erano ripercosse le leggi restrittive del dopo guerra.

Sono note le critiche sollevate da molti settori alla legge n. 336 del 1970 sui benefici agli ex combattenti (estesa ai militari con la legge n. 824 del 9 ottobre 1971), soprattutto per la decorrenza (retroattiva, ma non troppo!) del 7 marzo 1968, rendendo determinante non le benemerienze di guerra acquisite dai militari, ma la loro posizione alla data di decorrenza della legge stessa, con esclusione di coloro che, non più in servizio, avevano, però, avuto modo di partecipare in misura maggiore agli eventi di guerra, cui è direttamente collegato il titolo di ex combattente, e quindi di acquisire anche più elevate benemerienze combattentistiche, risultate tuttavia non valide ai fini della legge.

Sotto l'aspetto generale, esiste anche una divergenza relativa allo « stato » del personale, che il provvedimento emanato ha ignorato, che si richiama ai limiti di età, per la cessazione dal servizio attivo degli ufficiali, notevolmente più bassi di quelli previsti per il personale civile dello Stato, tanto che detti ufficiali — prima di essere collocati definitivamente in pensione — transitano per la posizione di ausiliaria (della durata massima di otto anni). Tale posizione, la stessa Corte dei conti (Sezione III-A-Giurisdizionale), con decisione n. 113 in data 8 novembre 1960, ha definito « speciale figura del rapporto di impiego », con limitazioni all'attività dell'ufficiale, limitazioni che cessano solo allo scadere di tale periodo.

Infatti, l'ufficiale collocato in ausiliaria, o direttamente nella riserva per infermità contratte in servizio, viene liquidato con un trattamento pensionistico provvisorio, che viene sostituito dalla pensione definitiva (da durare a vita) alla scadenza del periodo sud-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

detto. E da porre in evidenza che, durante questi otto anni, l'ufficiale continua ad essere sottoposto a trattenute per il Fondo pensioni.

Per ragioni di equiparazione al limite di età col quale tutti i dipendenti dello Stato, in generale, cessano dal servizio attivo, per quanto riguarda gli ufficiali delle Forze armate — ai fini amministrativi — non si può ignorare di dover prendere « per base » la data del loro trattamento definitivo di pensione. Tale omissione, per l'applicazione della legge n. 824 del 1971 sui benefici agli ex

combattenti ai militari, ha prodotto una grave sperequazione nei confronti di questi ufficiali.

Per porre gli organi competenti — amministrativi e giurisdizionali — nelle condizioni di applicare con equità la legge 9 ottobre 1971, n. 824, ed eliminare, in parte, le sperequazioni determinatesi nei confronti di una categoria di cittadini ufficiali, è stato redatto il disegno di legge che segue, auspicandone una sollecita approvazione stante l'età ormai avanzata degli ufficiali interessati e la conseguente gravità ed urgenza del caso.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'ufficiale che cessa dal servizio per limiti di età e che viene collocato in ausiliaria, ai sensi delle norme contenute nella legge sullo stato giuridico degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, è considerato definitivamente in congedo quando consegue la pensione definitiva.

Art. 2.

Per l'esatta e concreta applicazione di quanto precisato al precedente articolo 1, le disposizioni relative ai benefici agli ex combattenti di cui alla legge n. 336 del 24 maggio 1970, estese ai militari con la legge n. 824 del 9 ottobre 1971, valgono anche per gli ufficiali delle Forze armate che alla data del 7 marzo 1968 (data di decorrenza degli effetti giuridici della citata legge n. 336 del 1970) erano nella posizione di ausiliaria e quindi non ancora in pensione definitiva.

Per gli ufficiali non transitanti nella posizione di ausiliaria, ma collocati direttamente nella riserva od in congedo assoluto, per infermità contratta per cause di servizio, si considera la data in cui sarebbe avve-

nuta la cessazione dell'ausiliaria (determinante il trattamento di pensione definitivo) come se, all'atto del collocamento in congedo, fossero transitati per tale posizione, analogamente a quanto già previsto dalla legge n. 417 del 25 maggio 1962.

Art. 3.

Gli ufficiali in pensione, che non hanno potuto fruire dei benefici di cui alle leggi numero 336 del 1970 e n. 824 del 1971 e che si trovano nelle condizioni di cui al precedente articolo 2, possono fruire dei benefici stessi a domanda da far pervenire al Ministero della difesa — Direzione generale delle pensioni — entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire due miliardi, si farà fronte per l'esercizio 1980 mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nel capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo e, per gli anni successivi, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.